

## Contratti

## CONTRATTO di SOCCIDA

## DISCIPLINA CIVILISTICA e FISCALE

di *Andrea Barison*

La **soccida** è un contratto di tipo **associativo** che negli ultimi anni è stato molto utilizzato tra le industrie fornitrici di mangimi e gli allevatori.

In particolare, la soccida è stata impiegata nell'allevamento di polli, tacchini, suini, bovini da ingrasso dove l'industria (**soccidante**) fornisce gli animali da allevare, i mangimi, i medicinali, l'assistenza tecnica e sanitaria, mentre l'agricoltore (**soccidario**) fornisce i locali e la manodopera.

Al termine del periodo di ingrasso del bestiame, dal rapporto tra l'incremento in peso dei capi e il peso dei mangimi somministrati si ricava la **quota di riparto** del prodotto tra soccidante e soccidario.

Una volta **concluso il ciclo**, il bestiame è venduto dal **soccidante** il quale, successivamente, gira parte dell'**utile** al **soccidario** in base agli accordi contrattuali.

Di seguito si analizza la disciplina del contratto di soccida sia dal punto di vista **civilistico** sia da quello **fiscale**.

## DISCIPLINA CIVILISTICA

La **soccida** è il contratto con il quale le parti, **soccidante** e **soccidario**, si associano per l'**allevamento** e lo **sfruttamento** di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle **attività connesse** (ad esempio si pensi alla lavorazione del latte) al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri **prodotti** e **utili** che ne

derivano. Questi ultimi, anch'essi soggetti a divisione, possono comprendere il latte, la carne, le pelli, la lana e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione, nonché il guadagno ottenuto dalle relative vendite. «*L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore **intrinseco** che il bestiame abbia al termine del contratto*» (art. 2170, co. 2 c.c.).<sup>(1)</sup>

**La soccida non assume  
rilevanza ai fini Iva**

Possono distinguersi tre tipologie di contratto di soccida:

- a) «**soccida semplice**» (art. 2171 c.c.);
- b) «**soccida parziaria**» (art. 2182 c.c.);
- c) «**soccida con conferimento di pascolo**» (art. 2186 c.c.).

**Soccida semplice**

Nella **soccida semplice** il bestiame è conferito dal **soccidante**, il quale ha la direzione dell'impresa.

Il **soccidario** deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il **lavoro** occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli.

All'inizio del contratto occorre predisporre una **stima** che deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età ed

il relativo prezzo di mercato del bestiame conferito.

Al termine del contratto si provvede ad una nuova **stima** del bestiame per dividere tra soccidante e soccidario gli accrescimenti secondo i loro accordi o, in mancanza, secondo gli usi (art. 2181 c.c.).

**Soccida parziaria**

Il bestiame nella soccida parziaria, a differenza della soccida semplice, è **conferito sia dal soccidante che dal soccidario**, secondo quanto tra gli stessi concordato (art. 2182 c.c.) ed essi ne diventano **comproprietari** in proporzione ai rispettivi **conferimenti**. Il lavoro è prestato dal soccidario.

**Soccida con conferimento di pascolo**

Ai sensi dell'art. 2186 c.c., in questo tipo di soccida il **soccidario** conferisce il bestiame mentre il **soccidante** conferisce il terreno per il pascolo.

La **direzione** dell'impresa spetta al **soccidario**, mentre al **soccidante** spetta il **controllo** della **gestione**.

Trovano applicazione l'art. 2184 c.c. e, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la soccida semplice (art. 2186, co. 3, c.c.).

## DISCIPLINA FISCALE

Il **contratto di soccida (non soggetto all'obbligo di registra-**

(1) Si ritiene che l'espressione «valore intrinseco» debba essere intesa nel senso che non è soggetto a ripartizione il maggior valore dovuto all'aumento di prezzo di mercato del bestiame.

zione ex art. 10, All. B – Tabella, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF ① 2140]), pur presentando alcuni elementi tipici del contratto di società, si differenzia da quest'ultimo per la mancanza del requisito della **pariteticità** delle posizioni giuridiche del soccidante e del soccidario.

In particolare, non può essere applicato al contratto di soccida il trattamento tributario che l'art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ② 5105] prevede per i redditi prodotti in forma associata. (2)

La **posizione tributaria** del soccidante e del soccidario è quindi **autonoma** e – considerato che con la soccida nasce il loro diritto di ottenere, nella misura convenuta, prodotti e accrescimenti – si tratta di stabilire chi delle due parti acquisisca la figura di **imprenditore**.

Qualora **solo il soccidante**, in relazione agli accordi presi, provveda alla **gestione** ed alla **vendita** del bestiame presente alla fine del ciclo, la qualifica di imprenditore sarà assunta esclusivamente da lui.

Qualora invece, sempre in relazione ai loro accordi, vi provvedano sia il soccidante sia il soccidario, la qualifica di imprenditore sarà assunta da entrambi. (3)

#### Questione della possibile rilevanza della soccida ai fini dell'Iva

Tale rilevanza dovrà essere verificata sia nella fase **costitutiva** del contratto sia nella fase **estintiva** dello stesso. (4)

Per quanto concerne la **fase costitutiva**, si deve appurare se con la costituzione del contratto di soccida si realizzi tra le parti il requi-

sito oggettivo del **trasferimento della proprietà del bestiame**.

Circa la **soccida semplice**, l'art. 2171 co. 2, c.c. espressamente stabilisce che «*la stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario*».

Il conferimento del bestiame da parte del soccidante non comporta, quindi, il trasferimento al soccidario del relativo diritto di proprietà.

Per la **soccida parziaria** e con **conferimento di pascolo** non troviamo un analogo disposto nel Codice civile; tuttavia si ritiene che anche nelle suddette fattispecie non si realizzi il trasferimento della proprietà del bestiame e quindi il relativo presupposto oggettivo ai fini Iva.

Nella **soccida parziaria**, il diritto di proprietà iniziale del soccidante e del soccidario su un numero definito e specifico di capi di bestiame si trasforma in un diritto di **comproprietà** sul conferimento, avente come misura la quota, senza comportare quindi nessun trasferimento della proprietà del bestiame.

Per la **soccida con conferimento di pascolo** si ritiene che possano valere le medesime considerazioni espresse in merito alla soccida semplice (si veda a pag. prec.).

Si può, quindi, concludere che il **contratto di soccida** nella sua **fase costitutiva non realizza** fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva.

La **rilevanza** ai fini Iva della fase **estintiva** del contratto di soccida va analizzata sia in relazione ai **capi prelevati** al termine del contratto, sia in relazione alla

**divisione degli accrescimenti**.

Nella **soccida semplice** il soccidante, al termine del contratto, preleva un complesso di capi che per numero, razza, sesso, peso, qualità ed età sono corrispondenti al bestiame originariamente apportato (art. 2181, c.c.).

Così operando, il soccidante ritorna nella materiale disponibilità del bestiame che inizialmente aveva conferito senza che si realizzi, quindi, nessun trasferimento di proprietà dal soccidario al soccidante.

Per quanto riguarda la **divisione degli accrescimenti**, la stessa rappresenta un atto dichiarativo dell'acquisto originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida.

Nella **soccida parziaria** la divisione del bestiame tra soccidante e soccidario al termine del contratto, conformemente alla sua natura giuridica, non ha natura **costitutiva** ma semplicemente **dichiarativa**.

Riguardo alla divisione degli accrescimenti valgono le medesime considerazioni appena espresse per la soccida semplice.

Per quanto concerne la **soccida con conferimento di pascolo**, considerata l'analogia con la soccida semplice, si ritiene che trovino applicazione le medesime disposizioni.

Anche relativamente alla fase **estintiva** del contratto di soccida si può, quindi, affermare che essa non assume rilevanza ai fini dell'Iva, non costituendo **fattispecie traslativa** del diritto di proprietà né in relazione al bestiame diviso né agli accrescimenti. (5)

(2) Si veda, in tal senso, la R.M. 26.7.1979, prot. n. 9/1266.

(3) A tale proposito si veda la R.M. 28.5.1980, prot. n. 381861.

(4) In relazione a tale problematica si veda la R.M. 9.2.1995, n. 48/E.

(5) Per la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza 23.4.2003, n. 253, affinché si integri la fattispecie delineata dagli artt. 2170 e 2181 c.c. relativi al contratto di soccida, e conseguentemente la non rilevanza ai fini Iva, è necessario che l'attività di allevamento da parte del soccidario sia finalizzata alla realizzazione di un utile che alla fine, dedotto il conferito, consenta alle parti contraenti una ripartizione dell'eccedenza.